

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 21 giugno 2007, n. 430.

Legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, articolo 6, Istituzione del Monumento Naturale «Torrecchia Vecchia».

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L. R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 6 che stabilisce le modalità per l'istituzione di monumenti naturali a tutela di habitat o ambienti omogenei, sottoponendoli a norme di tutela, dirette alla conservazione;

VISTO inoltre il comma 2 dell'art. 7 della sopracitata L.R. 29/97, che stabilisce che l'individuazione di aree naturali protette avviene, tra l'altro, utilizzando gli studi e le indicazioni di enti ed associazioni culturali e naturalistiche operanti nel territorio della Regione;

CONSIDERATO che nei Comuni di Cisterna Latina e Cori, provincia di Latina, è presente un'area di interesse naturalistico ed ambientale, individuata in località Torrecchia Vecchia;

CONSIDERATO che nello Schema di Piano dei Parchi e delle Riserve approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 11746 del 29 dicembre 1993, l'area di Torrecchia Vecchia è stata individuata quale area naturale protetta di interesse provinciale;

CONSIDERATO che per l'area in cui insiste Torrecchia Vecchia si sono espresse le associazioni ambientaliste locali e la Fondazione "Roffredo Caetani", presentando note con richiesta di tutela e conservazione;

CONSIDERATO che nell'area di Torrecchia Vecchia il paesaggio è caratterizzato dalla presenza di singoli ambiti territoriali, composti a mosaico (zone umide, aree agricole, boschi), in cui le strette correlazioni evidenziano anche rilevanti valori naturalistici;

CONSIDERATO che detto territorio si configura, quale relitto di paesaggio della fascia pre-pontina, in cui il reticolo idrografico superficiale e le fasce ripariali rappresentano l'antica conformazione morfologica del territorio;

CONSIDERATO che sono presenti interessanti boscaglie termoxerofile e fitocenosi a sughera (*Quercus suber*), con esemplari di notevoli dimensioni;

CONSIDERATO che all'interno dell'area sono presenti specie faunistiche di rilievo, già individuate nella Direttiva 92/43/CEE (allegato IV-V), come l'istrice (*Hystrix cristata*), il gatto selvatico (*Felis silvestris*) e la martora (*Martes martes*);

CONSIDERATO che all'interno dell'area sono presenti specie dell'avifauna, già individuate nella Direttiva 79/409/CEE (allegato I) quali il biancone (*Circaetus gallicus*), la poiana (*Buteo buteo*), il falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*), oltre che specie di uccelli nidificanti, tipici degli ecosistemi forestali evoluti;

RITENUTO che per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche, le specie suddette costituiscono habitat naturale per cui si ritiene necessario intraprendere azioni di conservazione e di tutela;

CONSIDERATO che nell'area "Torrecchia Vecchia" insistono inoltre resti architettonici di un borgo risalente all'epoca alto-medievale, quale testimonianza di beni storico-monumentali già oggetto di tutela e vincolo;

RITENUTO opportuno ai fini della conservazione dell'area suddetta ed in considerazione delle sue caratteristiche, istituire un Monumento Naturale ai sensi dell'articolo 6 della L.R. n. 29/97 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il parere della competente Commissione consiliare permanente espresso nella seduta del 5 giugno 2007;

DECRETA

1) Ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale del 6 ottobre del 1997 n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il Monumento Naturale "Torrecchia Vecchia" sito nel territorio dei Comuni di Cisterna di Latina e Cori, in provincia di Latina, di estensione pari a 680 ettari, individuato nella cartografia in scala 1:10.000, allegata al presente decreto come parte integrante (Allegato A).

2) All'interno del Monumento Naturale "Torrecchia Vecchia" si applica quanto previsto dall'articolo 6 comma 4 della L.R. n. 29/97 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare è vietato:

- l'esercizio dell'attività venatoria in tutte le sue forme;
- l'esecuzione di qualsiasi nuova opera edilizia, ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio sugli immobili esistenti che non comportino modifiche di carattere strutturale; sono altresì consentite

- le attività agricole e gli interventi strutturali previsti dai piani di miglioramento aziendale autorizzati dagli organi tecnici competenti;
- la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, la raccolta dei funghi ad eccezione di quanto eseguito ai fini di ricerca e di studio effettuati nel rispetto della vigente normativa;
- l'apertura di nuove strade o piste carrabili, nonché il transito di veicoli a motore ad esclusione di quelli strettamente necessari per i lavori di conservazione del patrimonio ambientale, per la gestione dell'area e per lo svolgimento delle attività agricole ed economiche ivi presenti;
- la realizzazione di opere che comportino modificazione permanente del regime delle acque;
- l'apertura di cave e discariche.

3) La gestione del Monumento Naturale "Torrecchia Vecchia" è affidata alla Fondazione "Torrecchia Vecchia", la quale provvede all'adozione del Regolamento di cui all'articolo 27 della L.R. n. 29/97, e successive modifiche ed integrazioni.

4) L'Ente Gestore provvede a notificare il presente decreto ai proprietari dei fondi e a trascrivere il vincolo nei registri immobiliari.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente decreto, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Roma, addì 21 giugno 2007

Il Presidente
MARRAZZO

Allegato "A"



REGIONE LAZIO

Assessorato Ambiente
e Cooperazione tra i Popoli

Direzione Regionale Ambiente
e Cooperazione tra i Popoli
Area Conservazione della Natura

Scala:
1:10.000


Monumento Naturale
Torrecchia Vecchia

Legenda



Perimetro





DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 21 giugno 2007, n. 431.

IPAB Opera Pia Società Romana «Pro Infantia» di Roma. Sostituzione membro consiglio di amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

Su proposta dell'Assessore agli Affari Istituzionali

- VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA la Legge 17 luglio 1890 n. 6972, recante norme sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza;
- VISTO il Regio Decreto 5 febbraio 1891 n. 99 concernente l'approvazione dei Regolamenti per l'esecuzione della legge sulle Istituzioni pubbliche di Assistenza e Beneficenza;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9 concernente il trasferimento alle Regioni a Statuto Ordinario delle funzioni Amministrative statali in materia di Beneficenza Pubblica e del relativo personale;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- VISTO il Decreto Legislativo 4 maggio 2001, n. 207 concernente "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di Assistenza e Beneficenza, a norma dell'art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328";
- VISTA La Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche;
- VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche;
- VISTO lo Statuto dell'Ente ed in particolare gli artt. 10 e 16 che prevedono un Consiglio di Amministrazione composto da nove membri designati dall'Assemblea dei Soci;